



COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

N°29 Reg. delib.	Ufficio competente AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016
---------	--

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pavasini Ilaria	Assente	Merlo Flavio	Assente
Sartori Sergio	Presente	Vigna Moira	Presente
Zanchetto Ermanno	Presente	Osti Luciano	Presente
Braggiato Lorenzo	Presente	Cibin Monica	Presente
Panella Daniele	Presente	Bellesia Enea	Assente

Presenti 7 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice Segretario Comunale buson dante.

Constatato legale il numero degli intervenuti e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Braggiato Lorenzo,

Vigna Moira,

Osti Luciano,

Panella Daniele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 1. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lettera e);
 2. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4, comma 2, T.U.S.P.):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 05/10/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute", il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2015 era stato approvato l'atto di indirizzo di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bosaro alla data del 31 marzo 2015;

Che, quindi, la deliberazione C.C. n. 26/2017 ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Preso atto, altresì, che il nuovo testo unico si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, ha riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

Che la revisione straordinaria non ha coinvolto gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed, in particolare, Consiglio di Bacino Polesine, Consorzio Smaltimento Rifiuti – RSU, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo;

Constatato, inoltre, che erano oggetto di revisione straordinaria anche le partecipazioni indirette solo se detenute dall'ente locale per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 20 del 27/04/2017 veniva approvata la fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a. ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c.;
- con atto notarile del 09/11/2017 nasceva la nuova Società Acquevenete s.p.a. a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a., con effetti contabili e fiscali dal 01 gennaio 2017, società che oggi gestisce il servizio idrico integrato e S.I.I.;
- Acquevenete s.p.a. si configura quale società quotata ai sensi ed effetti degli artt. 1, comma 5 e 2 comma 1, lett. p) del D.lgs 175/2016 – decreto Madia – avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

Evidenziato che l'articolo 20, comma 1, decreto legislativo 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette e se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Rilevato che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, T.U.S.P impone l'adozione di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione della dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Evidenziato altresì che il T.U.S.P prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono (si vedano, a tal proposito, gli articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies):

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;

Preso atto inoltre che l'articolo 20, comma 2, lett. e) T.U.S.P., infine, vieta le “*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*”;

Che per l'ipotesi sopra citata, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P (2017-2021);

Rilevato, infine, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.S.P o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P;

Dato atto che, pertanto, dopo la revisione del 2017, il Comune di Bosaro risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie da considerare ai fini della razionalizzazione periodica: Acquevenete spa; Azienda servizi strumentali srl; Interporto di Rovigo spa;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018, veniva effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Bosaro e, che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio preposto ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018, dal quale emergevano le partecipazioni nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE
ACQUEVENETE SPA	00064780281
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	01396160291

INTERPORTO di ROVIGO s.p.a.	03348300280
-----------------------------	-------------

Viste le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei Conti per il monitoraggio 2019 delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.l.s 175/2016 e s.m.i., in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;

Dato atto che con la deliberazione n. 31 del 20.12.2019 relativa a "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2019 - ART. 20 D.LGS. 175/2016" si era stabilito di:

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;*
- 2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2019** delle società pubbliche del Comune di Bosaro, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);*
- 3. di dare atto che con determinazione del Responsabile Servizi Finanziario n. 4 del 31 gennaio 2017 è stato approvato il bando d'asta pubblica per la cessione di quote della società Interporto di Rovigo S.p.A. e l'asta è andata deserta;*
- 4. che la sopra citata partecipazione è da dismettere mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso e, pertanto, si conferisce mandato agli uffici di procedere, nel 2020, ad avviare un'ulteriore procedura per l'alienazione/la cessione delle quote di detta società in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;*
- 5. di dare atto che in tale piano è previsto, invece, il mantenimento senza interventi delle partecipazioni nelle Società Acquevenete S.p.a. e Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;*
- 6. di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese ad una gestione efficiente ed efficace delle società partecipate direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Bosaro, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);*
- 7. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c. 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni");*
- 8. di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;*
- 9. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;*

Dato atto, con riferimento alla cessione di quote della società Interporto di Rovigo S.p.A., che gli uffici hanno provveduto nell'agosto 2020 a predisporre la documentazione propedeutica all'avvio della procedura finalizzata all'alienazione delle quote della società Interporto di Rovigo S.p.A., ma a causa delle numerose difficoltà e ritardi causati dalla pandemia COVID 19 che ha caratterizzato detta annualità, non è stato possibile acquisire le dovute informazioni da parte degli organi preposti, non permettendo, in concreto, l'avvio della procedura di alienazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2021 relativa a “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2020 - ART. 20 D.LGS. 175/2016” con la quale è stato statuito, fra l'altro:

1. di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche del Comune di Bosaro, Piano che si riporta di seguito:

- *ACQUEVENETE SPA*

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere;

- *AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI:*

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- *Interporto di Rovigo s.p.a.:*

Esito della ricognizione: partecipazione da dismettere - cessione della partecipazione a titolo oneroso. Nel 2021 verrà avviata un'ulteriore procedura per la cessione delle quote di detta società.

Verificato che Interporto di Rovigo S.p.A., tramite il proprio Presidente, inviava in data 05.05.2021 a mezzo e-mail documentazione assunta a prot. n. 3060 del 05.05.2021 ed, in particolare, copia della nota del Prof. Avv. Dominichelli relativa a “Parere sull'applicabilità all'Interporto di Rovigo del T.U. Madia sulle società partecipate ed in particolare sull'obbligo di dismissione delle quote detenute dalla Regione, tramite Servizi Territoriali, oggi Infrastrutture Venete s.r.l. e dagli altri enti pubblici nella Società e/o sulla possibilità di adozione di differenti misure di razionalizzazione”; contestualmente veniva trasmessa copia della deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1687 del 09 dicembre 2020 relativa a “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2019. Art. 20, D.Lgs. 175/2016”, pubblicata sul B.U.R. Regione Veneto n. 201 del 24.12.2020;

Considerato che dall'allegato A, pagg. 20 e ss, della deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1687 del 09 dicembre 2020 relativa a “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2019. Art. 20, D.Lgs. 175/2016”, pubblicata sul B.U.R. Regione Veneto n. 201 del 24.12.2020, si evince chiaramente che “Interporto di Rovigo S.p.a. è una società a prevalente capitale pubblico che si occupa di promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto nel comune di Rovigo, oltre che della gestione delle strutture e dei servizi interportuali connessi; nel 2018, così come nel 2019, la società ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio, confermando l'inversione del trend negativo registrato negli ultimi anni.

Tale partecipata è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex DGR 324/2017, e fino all'ultimo provvedimento adottato in materia dalla Giunta regionale giusta DGR 1816/2019; diversi sono i tentativi di vendita attuati nel 2017 e 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a. non andati a buon fine, e peraltro anche in tal caso, stante la quota di possesso pari al 32,9357% del capitale sociale, le eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sono concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

A far data 01.01.2020, per effetto della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a., le partecipazioni detenute in società controllate e collegate sono trasferite alla beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., con l'obiettivo di proseguire il percorso di razionalizzazione avviato in precedenza.

Infrastrutture Venete S.r.l., nel corso del 2020, nell'ambito del ruolo assegnatole dalla stessa Regione con delega interorganica di gestore infrastrutturale, ben diverso dalla prospettiva di Sistemi Territoriali S.p.a., pone allo studio e all'attenzione del socio Regione un percorso di razionalizzazione teso al mantenimento di un'unica Società, individuata in Interporto di Rovigo S.p.a., mediante un'operazione che prevede la cessione delle quote detenute in Veneto Logistica S.r.l. a favore di Interporto di Rovigo S.p.a. con successiva fusione per incorporazione delle due società.

La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.r.l., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che, con deliberazione n. 265 del 02.03.2020, ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, e del "Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14.07.2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma).

Dal complesso di questi due provvedimenti regionali, emerge che le attività della Società sono quindi ritenute di rilievo e di interesse pubblico per lo sviluppo e la crescita del territorio, per meglio dire di "interesse pubblico emergente", correlate quindi alla comunità, così come definito nel Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam.

Il piano di ristrutturazione e rilancio di Interporto di Rovigo S.p.a. prevede l'acquisizione del 100% di Veneto Logistica S.r.l., ivi inclusa quindi la quota detenuta da Infrastrutture Venete S.r.l., preordinata alla fusione per incorporazione di tale società.

Interporto di Rovigo S.p.a. acquisisce Veneto Logistica S.r.l. finanziando l'operazione con risorse proprie e tramite un aumento di capitale. Infrastrutture Venete S.r.l., quale socio di Interporto di Rovigo, partecipa all'aumento di capitale mediante il reinvestimento di parte del ricavato della cessione di Veneto Logistica S.r.l..

A completamento dell'operazione finora illustrata, quindi, la partecipata regionale diretta Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.a., avrà ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Nel condividere tale disegno complessivo, la Giunta Regionale si è espressa con la DGR 18/PDL del 26.10.2020, con cui ha presentato al Consiglio regionale un articolo di legge, inserito nel testo della Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, con il quale ha inteso autorizzare la Regione del Veneto, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., a partecipare all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.a., senza oneri per il Bilancio regionale. Al comma 2 del succitato articolo normativo, si precisa che "agli oneri derivanti da tale operazione si fa fronte con risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l., derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica S.r.l."

In ragione dei provvedimenti suesposti già adottati dalla Giunta regionale e tenuto conto di quanto previsto nel Progetto di Legge n. 17 "Collegato alla Legge di Stabilità 2021", si propone quindi di mantenere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.a..

A far data dal 1 gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del progetto di legge suindicato, le società regionali potranno dar seguito all'operazione nei termini descritti.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Veneto Logistica S.r.l.	56,41%	DISMETTERE	Cessione a Interporto di Rovigo S.p.a. (già socio di Veneto Logistica S.r.l. al 10,30%) dell'intero capitale sociale di Veneto Logistica S.r.l., e successiva fusione per incorporazione	Entro il 31/12/2021 (tempistica correlata alla operazione di razionalizzazione)
Interporto di Rovigo S.r.l.	32,94%	MANTENERE	Mantenere con riorganizzazione societaria	Entro il 31/12/2021

Dato atto che nel Bur n. 204 del 29 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge Regionale Veneto n. 39 del 29 dicembre 2020 che all'art. Art. 10 "Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a." dispone che:

- 1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..*
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..*

Verificato che nel sopra citato parere del 24.06.2020, trasmesso al comune di Bosaro in data 05.05.2021, il Prof. Avv. Dominichelli prevede che "la Regione potrebbe superare la propria decisione di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo s.p.a. sia in occasione della revisione annuale delle proprie partecipazioni che dovrà operare entro la fine di quest'anno ai sensi dell'art. 20 del T.U. Madia, sia prima, disponendo una revoca di quanto deliberato nel dicembre 2019 che potrebbe essere giustificata non solo dal mutato scenario che caratterizza bilanci e fatturato di Interporto, ma anche e soprattutto dalla positiva valutazione del piano di ristrutturazione e rilancio aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Interporto che potrebbe dunque essere formalmente presentato alla Regione Veneto a questo fine";

Valutata la documentazione trasmessa da Interporto di Rovigo S.p.A. in data 05.05.2021 a mezzo e-mail ed assunta a prot. n. 3060 del 05.05.2021, nonché quanto trasmesso in data 07.07.2021, dalla quale si può evincere un'evidente inversione di tendenza nei bilanci della società che registra un attivo patrimoniale significativo; infatti, gli ultimi esercizi 2018 – 2019 sono stati chiusi in utile e, in particolar modo, nel 2019 il risultato positivo raggiunto è di euro 283.000 di gestione operativa; dal bilancio 2020 emerge, inoltre, che la gestione operativa è di € 365.000. Il Presidente durante l'Assemblea ha dato atto che "Il risultato di esercizio netto dell'anno 2020 di euro 213.780 permette ad Interporto di coprire integralmente le perdite degli esercizi precedenti di euro 134.089, di accantonare a riserva legale euro 10.689 e di riportare la rimanenza in riserva straordinaria per euro 69.002. In sostanza abbiamo completamente azzerato le perdite e mantenuto quello che è il nostro capitale sociale";

Atteso inoltre che Interporto di Rovigo S.p.A. per la sua dislocazione strategica consente di poter usufruire di tre modalità di trasporto, ovvero ferro, gomma ed acqua, che consente di dare all'infrastruttura una gestione improntata sull'offerta di servizi logistici (movimentazione, deposito e custodia);

Considerato che dalla citata relazione di presentazione del bilancio 2020 del Presidente di Interporto emerge un chiaro incremento del risultato economico e nel contempo la necessità di programmare per il futuro un consolidamento patrimoniale con un conseguenziale aumento di fatturato e risultato economico, sfruttando al massimo tutte le potenzialità che ha l'infrastruttura rodigina, ma con nuovi spazi dedicati alla movimentazione;

Tutto ciò premesso e considerato è stato proposto al Consiglio Comunale, anche sulla base del parere espresso dal Prof. Avv. Dominichelli, di procedere a modificare la propria precedente deliberazione n. 36 del 22.12.2020 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2020 - ART. 20 D.LGS. 175/2016" per la sola parte in cui era prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.A.;

Richiamata, pertanto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 relativa a "*Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2020 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2020 - ART. 20 D.LGS. 175/2016" – Determinazioni in merito alla quota di partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.A.*" con la quale è stato deliberato, fra l'altro:

1. *di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;*
2. *di modificare la propria precedente deliberazione n. 36 del 22.12.2020 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2020 - ART. 20 D.LGS. 175/2016" per la sola parte in cui era prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.A.;*
3. *di disporre il mantenimento della partecipazione in Interporto di Rovigo in quanto, a seguito della documentazione acquisita dopo l'adozione della delibera citata al punto n. 2), risulta che la medesima sia strategica per l'azione del comune di Bosaro;*
4. *di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti;*
5. *che la presente deliberazione sia trasmessa ad Interporto di Rovigo S.p.A.;*

Visto l'atto di fusione inversa rep. n. 81.356 – Rogito n. 20.782 del Notaio Dr. Pietro Castellani, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo il 22/12/2020 e registrato a Rovigo il 29.12.2020 al n. 6583, con il quale il "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo" è stato dichiarato fuso mediante incorporazione nella società Ecoambiente s.r.l.;

Dato atto che nel citato contratto è previsto espressamente che "*con l'estinzione del Consorzio, saranno soci di Ecoambiente s.r.l. i cinquanta comuni del Polesine di Rovigo....diventando soci diretti di Ecoambiente s.r.l....*";

Considerato che il comune di Bosaro risulta avere una percentuale dello 0,5012% nel nuovo assetto societario;

Dato atto che sul Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> è stato reso noto che "*entro il prossimo 31 dicembre 2021 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di*

razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP)”;

Considerate, quindi, le partecipazioni in portafoglio del Comune di Bosaro e applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il Piano razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bosaro detenute al 31 dicembre 2020 allegato alla presente (Allegato A), dal quale si evidenzia la seguente ricognizione:

Partecipazioni dirette detenute dal Comune di Bosaro:

- ACQUEVENETE SPA (nata dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS il 01.12.2017): il comune di Bosaro deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque. Quota di partecipazione 0,23% - Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.lgs 175/2016 – Servizio idrico integrato.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI: Quota di partecipazione 0,43% - Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.lgs n. 175/2016, nonché gestione attività di rilevazione delle sanzioni al codice della strada.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- Interporto di Rovigo s.p.a.: Quota partecipazione 0,0461%. Attività: Gestione centro movimentazione merci. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 è stato stabilito il mantenimento della partecipazione in quanto, a seguito della documentazione acquisita dopo l'adozione della deliberazione n. 36 del 22.12.2020, risulta che la medesima sia strategica per l'azione del comune di Bosaro;

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- Ecoambiente s.r.l.: Quota partecipazione 0,5012%. Attività: servizio di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

piano che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P, intende fare proprio ed approvare;

Ritenuto, inoltre, di adottare, in occasione del presente atto di revisione periodica delle partecipazioni, un atto d'indirizzo per la fissazione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento alle società partecipate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP il quale statuisce che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”* ;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto in data 21/12/2021 ns. prot. 8186;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

Udito l'intervento del Sindaco, Dr. Daniele Panella, il quale illustra il contenuto della deliberazione all'esame del Consiglio Comunale;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Sindaco)

Voti unanimi favorevoli

Si conferma che il Sindaco ha provveduto a verificare il green-pass dei consiglieri presenti all'inizio della seduta

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bosaro alla data del 31.12.2020, come previsto dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. che si riporta di seguito:

- ACQUEVENETE SPA (nata dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS il 01.12.2017): il comune di Bosaro deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque. Quota di partecipazione 0,23% - Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.lgs 175/2016 – Servizio idrico integrato:

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere;

- AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI: Quota di partecipazione 0,43% - Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.lgs n. 175/2016, nonché gestione attività di rilevazione delle sanzioni al codice della strada:

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- Interporto di Rovigo s.p.a.: Quota partecipazione 0,0461%. Attività: Gestione centro movimentazione merci. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 è stato stabilito il mantenimento della partecipazione in quanto, a seguito della documentazione acquisita dopo l'adozione della deliberazione n. 36 del 22.12.2020, risulta che la medesima sia strategica per l'azione del comune di Bosaro:

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- Ecoambiente s.r.l.: Quota partecipazione 0,5012%. Attività: servizio di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi; con l'estinzione del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo i cinquanta comuni del Polesine di Rovigo, fra cui Bosaro, sono diventati soci diretti di Ecoambiente s.r.l.:

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

3. di approvare le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
4. di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni tese ad una gestione efficiente ed efficace delle società partecipate dal Comune di Bosaro, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
5. di dare atto che non si provvede alla redazione del modello "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)", in quanto non si rientra in nessuna delle tipologie ivi previste;
6. che l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 20 - comma 3- D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del citato D.Lgs., con le modalità telematiche previste per legge;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., tramite il sistema telematico Con.Te;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente, nonché nella sezione "enti controllati" sottosezione "società partecipate", ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del T.U.S.P.,

Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Sindaco)

Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dott. Panella Daniele

IL Vice Segretario Comunale
F.to buson dante

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 21-12-2021**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS.
175/2016**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 723.

COMUNE DI BOSARO li 24-12-2021

L' INCARICATO
F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 21-12-2021**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BOSARO
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 - ART. 20, COMMA 1, D.LGS.
175/2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2021.

Li, 21-12-2021

L'INCARICATO
F.to buson dante




Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute.

Tale sezione contiene un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'Amministrazione e le Società partecipate direttamente e indirettamente.



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito:

La presente Sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUEVENETE SPA	00064780281	0,23%	Mantenimento senza interventi	
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	01396160291	0,43%	Mantenimento senza interventi	
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	00967830290	0,0461%	Mantenimento senza interventi	
ECOAMBIENTE SRL	01452670290	0,5012%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1			
Partecipata 2	CF2			
Partecipata 3	CF3			

...	...			
...	...			
Partecipata n	...			

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01396160291
Denominazione	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL
Data di costituzione della partecipata	23.01.2010
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Rovigo
Comune	Rovigo
CAP*	45100
Indirizzo*	Via della Resistenza n. 4
Telefono*	0425420150
FAX*	0425420180
Email*	amministrazione@pec.as2srl.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca (codice ATECO 620909)
Attività 2	Altre elaborazioni elettroniche di dati (codice ATECO 631119)
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	No
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? ⁵	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ⁵	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	29 (dirigenti n. 1, impiegati n. 28)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 18.871
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.500

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 106.277,00	€ 199.970,00	€ 234.990,00	€ 109.607,00	€ 155.562,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.074.659,00	€ 5.261.739,00	€ 5.304.643,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 27.232,00	17.630,00	€ 15.652,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.227,00	€ 1.325,00	€ 1.141,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,43 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	La Società si occupa dell'erogazione di servizi strumentali agli Enti Soci e pertanto rientra nell'elencazione di cui all'art. 4, comma 1, d. lgs. n. 175/2016. Si riscontrano inoltre gli altri requisiti delineati dall'art. 20, c. 2, d. lgs. n. 175/2016 ai fini del mantenimento.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.




Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute.

Tale sezione contiene un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'Amministrazione e le Società partecipate direttamente e indirettamente.



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito:

La presente Sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUEVENETE SPA	00064780281	0,23%	Mantenimento senza interventi	
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	01396160291	0,43%	Mantenimento senza interventi	
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	00967830290	0,0461%	Mantenimento senza interventi	
ECOAMBIENTE SRL	01452670290	0,5012%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1			
Partecipata 2	CF2			
Partecipata 3	CF3			

...	...			
...	...			
Partecipata n	...			

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00967830290
Denominazione	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	OTTOBRE 1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ROVIGO
Comune	ROVIGO
CAP*	45100
Indirizzo*	VIALE DELLE INDUSTRIE, 53
Telefono*	0425 475583
FAX*	0425 471248
Email*	info@interportorovigo.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	522140
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? ⁵	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ⁵	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	20.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	213.780	160.311	73.167	(103.219)	(281.664)

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.403.830	1.103.757	836.061
A5) Altri Ricavi e Proventi	491.518	514.850	616.797
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0461
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	GESTIONE INTERPORTO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01452670290
Denominazione	ECOAMBIENTE S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	24/08/2012
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ROVIGO
Comune	ROVIGO
CAP*	45100
Indirizzo*	VIA DELLE INDUSTRIE 53/A
Telefono*	0425/28878
FAX*	
Email*	ecoambiente.rovigo@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice: 38.11 - SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
Attività 2	Codice: 45.20.1 - riparazioni meccaniche di autoveicoli
Attività 3	Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Attività 4	Codice: 38.21.09 trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? ⁵	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ⁵	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	No

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	275
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	22.430
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	62.610

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	634.984	116.133	123.863	132.727	104.646

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.798.942	36.288.528	35.093.368
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.316.512	935.421	794.022
di cui Contributi in conto esercizio	=====	=====	=====

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	Vedi allegato
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Codice 38.11 (attività principale)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.




Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute.

Tale sezione contiene un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'Amministrazione e le Società partecipate direttamente e indirettamente.



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito:

La presente Sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUEVENETE SPA	00064780281	0,23%	Mantenimento senza interventi	
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	01396160291	0,43%	Mantenimento senza interventi	
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	00967830290	0,0461%	Mantenimento senza interventi	
ECOAMBIENTE SRL	01452670290	0,5012%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1			
Partecipata 2	CF2			
Partecipata 3	CF3			

...	...			
...	...			
Partecipata n	...			

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00064780281
Denominazione	ACQUEVENETE SPA
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	Si
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Padova
Comune	Monselice
CAP*	35043
Indirizzo*	VIA C. COLOMBO n. 29/A
Telefono*	0429/787611
FAX*	0429/783747
Email*	protocollo@pec.acquevenete.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? ⁵	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ⁵	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Numero medio: 307 (Dirigenti n. 6, quadri e impiegati n. 144, operai n. 157)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 36.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 29.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 993.253	€ 2.356.035	€ 2.561.580	€ 2.935.487	

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 76.889.037	€ 76.485.184	€ 74.984.503
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 8.013.935	€ 9.096.384	€ 8.166.162
di cui Contributi in conto esercizio	=====	=====	=====

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,23%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ^{(13) §}	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in poi TUSP), ovvero il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147) all'articolo 19, comma 5, prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì conto di quanto stabilito da eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieto limitazionale alle assunzioni di personale. La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche socie adottando propri provvedimenti (da pubblicare sui siti istituzionale aziendali e delle PA sede) e, per quanto attiene il contenimento degli

oneri contrattuali applicandoli in sede di contrattazione di secondo livello.

In materia di reclutamento del personale il TUSP dispone, inoltre, all'art. 19, comma 2, che *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Il decreto legislativo 19-08-2016 n. 175 non fornisce una definizione precisa delle società in controllo pubblico.

La Corte dei Conti ha avuto occasione di esprimersi sul tema con le seguenti pronunce:

1. la Corte dei Conti - Sezione riunite in sede giurisdizionale con la sentenza 22 maggio 2019, n. 16 ha statuito che *Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*", ed ha affermato che *"l'accertamento della sussistenza dello status di società a controllo pubblico" non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP. Il Collegio ritiene che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di comportamenti univoci o concludenti", ma deve risultare esclusivamente da disposizioni statutarie o da patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che*

detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;"

2. la Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 in data 20.06.2019 ha statuito che *"in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'articolo 2 del Testo unico società partecipate possono essere qualificate "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante)".* E perciò, le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano la "necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato" che è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività esercitata dalla società, ed, infine, invitano gli Enti soci alla "formalizzazione di strumenti di controllo sulle società, anche pluripartecipate, in quanto funzionali alla strutturazione ai sensi degli artt. 147 e 147 quater del D.Lgs 267/2000, delle procedure di controllo interno sulle società.

Per quanto sopra esposto, è necessario fissare obiettivi sulle spese di funzionamento delle società partecipate, in linea con i principi fissati dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica decreto legislativo 19-08-2016, n. 175.

Obiettivi pluriennali:

Si ritiene che debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a:

1. spese per missioni e trasferimenti degli organi amministrativi e del personale;
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società);
3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza: si suggerisce l'attivazione di politiche di contenimento delle spese, fermo restando la necessità di procedere all'acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti;
4. acquisti partecipazioni: la società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, fatto comunque salvo il necessario possesso degli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo;

5. spese relative al personale: in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, comma 6, D. Lgs 175/2016, deve trovare applicazione il generale principio di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale a parità di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito specificato;
- 5.a) divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dagli enti;
- 5.b) possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica di tali interventi della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico;
- 5.c) obbligo di dotarsi di provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30-03-2001 n. 165, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.Lgs 175/2016,
6. Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società rientranti nel perimetro di controllo, si prevede l'obbligo di:
- 6.a) adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della performance), basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società;
- 6.b) prevedere a carico dell'organo amministrativo di relazionare ai Comuni soci, sia in fase previsionale che di consuntivo, in apposita sezione dei piani industriali e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrandone le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto il budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali avuto riguardo in particolare a:
- provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale;
 - aumenti retributivi o corresponsione di nuove o maggiori indennità non previste o

- eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
- uso del lavoro straordinario, salvo che per imprevedibili criticità o picchi di attività.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da applicarsi alle società rientranti nel perimetro di controllo, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

Il Sindaco si farà promotore nelle sedi opportune — ove viene esercitato il controllo congiunto sulle società partecipate — dell'adozione da parte dei competenti organismi di coordinamento e controllo congiunto di obiettivi sulle spese di funzionamento delle società di riferimento, in linea con i principi fissati dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - decreto legislativo 19-08-2016 n. 175.